

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2853

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ARTINI

Modifica dell'articolo 537-*bis* e introduzione dell'articolo 537-*bis.1* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di controllo parlamentare sulla realizzazione dei programmi d'investimento d'interesse dell'Amministrazione della difesa

Presentata il 28 gennaio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge è finalizzata ad apportare alcune modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, di seguito « codice », nella parte in cui disciplina la delicata materia relativa al controllo parlamentare sui programmi di acquisizione dei sistemi d'arma.

Nello specifico, in linea di continuità con le recenti modifiche apportate dalla legge n. 244 del 2012 all'articolo 536 del codice, la presente proposta di legge assicura un più adeguato controllo parlamentare sul corretto ed efficiente utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, in considera-

zione del carattere d'investimento strategico che tali programmi rivestono per la difesa nazionale e per lo sviluppo tecnologico e produttivo del nostro Paese.

In particolare, anche alla luce delle prime applicazioni della nuova procedura di esame parlamentare dei programmi di acquisizione dei sistemi d'arma delineata dal comma 3, lettera *b*), del citato articolo 536, si ritiene necessario estendere la previsione di un parere rinforzato, eventualmente anche con carattere ostativo, all'esame parlamentare di tutti i programmi d'investimento d'interesse dell'Amministrazione della difesa, finanziati mediante contributi pluriennali del Ministero dello sviluppo economico e attual-

mente disciplinati dall'articolo 537-*bis* del codice.

Al riguardo, appare senza ombra di dubbio necessario che anche in questi casi siano attribuiti alle competenti Commissioni parlamentari tempi adeguati di esame degli schemi di decreto trasmessi dal Governo e potere vincolante alle relative valutazioni.

La proposta di legge prevede, poi, ai fini di una più completa valutazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, che qualora in relazione a un determinato programma

di acquisizione di un sistema d'arma la normativa vigente preveda la contestuale applicazione degli articoli 536, comma 3, lettera *b*), e 537-*bis*, del codice, il Governo debba trasmettere alle Camere, ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, un unico schema di decreto interministeriale adottato dai Ministeri competenti concernente sia i profili economici, sia quelli finanziari. Tale decreto sarà esaminato dalle competenti Commissioni parlamentari secondo la rigorosa procedura prevista dai citati articoli 536, comma 3, lettera *b*), e 537-*bis*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 537-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dai seguenti:

« ART. 537-*bis*. — (*Semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi d'investimento d'interesse dell'Amministrazione della difesa*). — 1. Ai fini della semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi d'investimento d'interesse dell'Amministrazione della difesa, finanziati mediante contributi pluriennali, il decreto di cui articolo 4, comma 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa.

2. I pareri di cui al comma 1 sono espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle competenti Commissioni parlamentari, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto corredati delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le competenti Commissioni parlamentari esprimano sugli schemi di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale di cui al comma 1, il programma non può essere adottato. In ogni

altro caso, il Governo può procedere all'adozione dei decreti. Gli schemi di decreto sono trasmessi anche alle competenti Commissioni parlamentari per i profili finanziari.

3. Con il decreto di cui al comma 1, si provvede a:

a) definire le modalità di attuazione dei programmi, in sostituzione delle convenzioni di cui articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;

b) fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo secondo le modalità di cui all'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, che, ove occorra, può essere successivamente rideterminato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) verificare l'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, ovvero quantificarli per la successiva compensazione ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

ART. 537-bis.1. — (*Adozioni di decreti interministeriali concernenti i programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma*). 1. Nei casi in cui in relazione a un medesimo programma d'investimento d'interesse dell'Amministrazione della difesa sia prevista l'acquisizione del parere delle Competenti commissioni parlamentari ai sensi degli articoli 536, comma 3, lettera b), e 537-bis, il Governo procede alla predisposizione di un unico decreto interministeriale concernente i profili richiamati dalle citate disposizioni. Lo schema di decreto di cui al periodo precedente è esaminato dalle competenti Commissioni parlamentari secondo la procedura prevista agli articoli 536, comma 3, lettera b), e 537-bis ».

